

LETTERA INFORMATIVA N.01/2022

Rinvio delle modifiche alla disciplina dell'esterometro



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.01/2022

A seguito della conversione in legge del decreto “Fisco – Lavoro” (D.L. n. 146/2021), è stata differita dal 1° gennaio 2022 **al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”**, originariamente apportate dalla legge di bilancio 2021.

■ Dal 1° luglio 2022, comunicazioni tramite Sdl

La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere effettuata, **in via obbligatoria, dal 1° luglio 2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), tramite fattura elettronica**. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione; l’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede, infatti, che:

- i dati relativi alle **operazioni effettuate** nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (questi ultimi per i commercianti al minuto e assimilati), vale a dire entro 12 giorni;
- i dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti in Italia siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) effettuate sino al 30 giugno 2022. In particolare:

- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 1° trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2 maggio 2022 (essendo il 30 aprile 2022 un sabato);
- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 2° trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22 agosto 2022 (il 31 luglio 2022 è domenica);

¹ pertanto, l’invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1° agosto 2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1° agosto 2022 al 20 agosto 2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22 agosto 2022.

■ **Compilazione della fattura elettronica per operazioni con l'estero**

Dal 1° luglio 2022 per quanto riguarda le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, il soggetto passivo ai fini IVA residente dovrà emettere fattura elettronica ricordando che:

- nell'elemento della fattura elettronica denominato <CodiceDestinatario> devono essere inserite sette x (e cioè "xxxxxxx"), come avviene anche oggi qualora facoltativamente il contribuente decidesse di inviare al SdI le fatture elettroniche per le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- il Sistema di interscambio non provvede ad inviare la fattura al cliente non stabilito nel territorio dello Stato e, pertanto, la fattura cartacea o analogica (es. PDF) andrà comunque inviata, con qualsiasi mezzo, a quest'ultimo soggetto da parte del fornitore.

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, invece, si ricorda che:

- per quelle con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale, non è necessario trasmettere la fattura elettronica al Sistema di interscambio;
- per tutte le altre, diverse da quelle sopra, considerando l'integrazione della fattura ricevuta ovvero l'emissione di autofattura, la fattura integrata o l'autofattura andranno inviate al Sistema di interscambio utilizzando i tipi documento **TD17, TD18 e TD19** a seconda dei casi (si veda tabella di seguito riportata)².

Tipo documento	
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, DPR n. 633 del 1972

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 10 gennaio 2022

² In ogni caso, l'invio della fattura al SdI va effettuato entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell'operazione.

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E- mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

